Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 110° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1646**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Carlo Mira », con sede in Casorate Primo . . . Pag. 4731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1647**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Sant'Ambrogio », con sede in Mortara . . . . Pag. 4731

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **438**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di « San Pietro Igneo », con sede in Fucecchio . . . . . Pag. 4731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. **439**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile dei « Santissimi Carlo e Donnino », con sede in Pergola. Pag. 4732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. **440**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Salvatore », con sede in Pesaro . . . . Pag. 4732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. **441**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 4732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **442**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 4733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **443**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag 4733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **444**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag 4735

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **445**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa « Maria Immacolata », con sede in Roma, della Congregazione delle suore di S. Giuseppe di Cuneo. Pag. 4736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **446**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Sacra Famiglia, con sede in Lugagnano Val d'Arda. Pag. 4736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **447**.

Assetto territoriale della diocesi di Piacenza e di Luni, ossia La Spezia, Brugnato e Sarzana . . . . . Pag. 4736

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Aumento del gettone di presenza ai componenti la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro . . . . . . Pag. 4736

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 4737

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.
Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura di Borgo a Mozzano . . . . Pag. 4737

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1969.
Nomina del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri Pag. 4737

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.
Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona . . . . Pag. 4738

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.
Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, con sede in Roma. Pag. 4738

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.
Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona . . . . . Pag. 4738

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.
Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro. Pag. 4739

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.
Conferma di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma . . . . . . Pag. 4739

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.
Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, con sede in Venezia . . . . . . Pag. 4740

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana . . Pag. 4740

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1969.
Sostituzione di un componente la commissione regionale dell'artigianato della Calabria . . . . . . Pag. 4740

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca della dispensa dall'ufficio di notaio . . . . Pag. 4741

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 4741

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4741

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4742

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4742

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4742

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . . . . Pag. 4742

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4742

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del comitato di sorveglianza della società « Cooperativa orticola di Castellazzo Bormida, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Castellazzo Bormida. Pag. 4743

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Irno, in provincia di Salerno . . . . Pag. 4743

Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano regolatore generale di Milano . . . . Pag. 4743

Ministero della sanità: Autorizzazione alla vendita in bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Smeralda ». Pag. 4743

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 3 giugno 1968 al 9 giugno 1968 . . . . Pag. 4744

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Pag. 4749

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Pag. 4754

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della commissione incaricata di accertare la idoneità degli aspiranti all'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato . . . . Pag. 4759

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Revoca del concorso per titoli ad un posto di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di stalliere (OP) . . . . Pag. 4759

Ministero della sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità . . . . Pag. 4759

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità . . . . Pag. 4759

Ufficio medico provinciale di Mantova: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova . Pag. 4759

Ufficio veterinario provinciale di Siena: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena Pag. 4760

Ufficio veterinario provinciale di Matera: Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Matera Pag. 4760

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1646**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Carlo Mira», con sede in Casorate Primo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Carlo Mira » di Casorate Primo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Carlo Mira », con sede in Casorate Primo (Pavia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pavia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Casorate Primo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 luglio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1647**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Sant'Ambrogio », con sede in Mortara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Sant'Ambrogio » di Mortara, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Sant'Ambrogio », con sede in Mortara (Pavia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pavia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Mortara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 gennaio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **438**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di « San Pietro Igneo », con sede in Fucecchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di « San Pietro Igneo » di Fucecchio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 25 marzo 1894;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di « San Pietro Igneo », con sede in Fucecchio (Firenze), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Firenze;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fucecchio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 marzo 1894.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. **439**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile dei « Santissimi Carlo e Donnino », con sede in Pergola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro-Urbino in data 18 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santissimi Carlo e Donnino », di Pergola, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 22 novembre 1877;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile dei « Santissimi Carlo e Donnino », con sede in Pergola (Pesaro-Urbino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro-Urbino;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Pergola;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 novembre 1877.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. **440**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Salvatore », con sede in Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro e Urbino in data 18 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Salvatore » di Pesaro, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 23 giugno 1873;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Salvatore », con sede in Pesaro, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pesaro e Urbino;
due membri eletti dal consiglio comunale di Pesaro;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 giugno 1873.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. **441**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, numero 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 139. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura sono aggiunti i seguenti:

Caratteri dell'architettura moderna;
Complementi di matematica;
Grandi strutture;
Istituzioni di storia dell'arte;
Pianificazione territoriale urbanistica;
Progettazione artistica per l'industria;
Unificazione edilizia e prefabbricazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **442.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 316, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia è modificato come segue:

Al 3° anno sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

Dopo il 3° anno è aggiunto l'elenco degli insegnamenti del 4° anno:

4° *Anno:*
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **443.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Storia sociale;
Storia della tecnica;
Econometria.

Art. 52, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso e il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di tecnica industriale e commerciale senza aver superato prima l'esame di ragioneria generale e applicata 1° corso ».

Art. 61, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che la denominazione dell'istituto di matematica finanziaria muta denominazione in quella di « Istituto di matematica generale e finanziaria ».

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli istituti è aggiunto il seguente comma: « Con il regolamento approvato dal consiglio di facoltà, possono essere articolati, all'interno di ogni istituto, reparti e seminari per singole discipline, o per gruppi di discipline o per settori e tipi di ricerca e di insegnamento ».

Art. 62. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « Il direttore degli istituti di cui all'articolo precedente è eletto, per un triennio, fra i professori di ruolo, o, in assenza di professori di ruolo, tra i professori ufficiali di ogni istituto, dal personale insegnante dell'istituto stesso. Il direttore è rieleggibile.

Con regolamento approvato dal consiglio di facoltà possono essere istituiti consigli direttivi di istituto e può essere fissata la elezione di un vicedirettore e di un segretario di istituto ».

Dopo l'art. 62 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo.

Art. 63. — Alla facoltà di economia e commercio è annessa una biblioteca centrale il cui funzionamento è regolato dalle norme vigenti per gli istituti universitari. La biblioteca centrale è diretta da un professore ordinario della facoltà eletto per un triennio dal consiglio di facoltà. Il direttore, che è rieleggibile, riferisce annualmente al consiglio di facoltà sulla gestione della biblioteca stessa.

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico;
Dialettologia italiana;
Egittologia;
Linguistica generale;
Storia orientale antica;
Archivistica;
Storia delle università.

Art. 65. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Linguistica generale;
Logica;
Storia della scienza;
Storia della critica.

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Dialettologia italiana;
Linguistica generale.

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto il seguente:

Letteratura moderna e contemporanea.

Art. 79. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto il seguente:

Letteratura moderna e contemporanea.

Art. 80. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto il seguente:

Letteratura moderna e contemporanea.

Art. 96. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti:

Spettrometria di massa;
Cromatografia;
Magnetochimica.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto il seguente: « Fotografia scientifica con esercitazioni ».

Art. 97. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Genetica dei microorganismi;
Genetica delle popolazioni;
Genetica umana;
Biologia molecolare;
Sistematica di vertebrati;
Fitosociologia;
Biochimica comparata;
Parassitologia;
Entomologia;
Fisiologia dello sviluppo;
Fisiologia comparata;
Microscopia elettronica;
Embriologia;
Micologia;
Micropaleontologia;
Paleoecologia.

Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

Biologia delle razze umane;
Antropometria;
Zooculture;
Entomologia agraria.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Il corso biennale di zoologia importerà due esami distinti rispettivamente alla fine del 1° e del 2° anno di corso ».

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Genetica dei microorganismi;

Genetica delle popolazioni;
Genetica umana;
Biologia molecolare;
Sistematica di vertebrati;
Fitosociologia;
Biochimica comparata;
Parassitologia;
Entomologia;
Fisiologia comparata;
Microscopia elettronica;
Embriologia.

Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

Biologia delle razze umane;
Antropometria;
Zooculture (bachi, api);
Entomologia agraria.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: « Il corso biennale di zoologia importerà due esami distinti rispettivamente alla fine del 1° e del 2° anno di corso ».

Art. 99. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Paleoecologia;
Geologia marina;
Rilevamento geologico;
Petrologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 444.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facoltà debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto fallimentare;
Diritto finanziario;
Diritto pubblico comparato;
Giustizia costituzionale;
Logica giuridica;
Sociologia del diritto;
Diritto di famiglia;
Diritto bancario (e di borsa);
Diritto penale commerciale;
Diritto e procedura penale militare;
Diritto urbanistico;
Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
Diritto anglo-americano;
Diritto dei paesi socialisti;
Diritto e organizzazione delle comunità europee;
Contabilità dello Stato;
Teoria generale del processo;
Storia delle codificazioni moderne;
Storia del pensiero giuridico;
Politica economica e finanziaria.

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di « Diritto internazionale privato » muta denominazione in quella di « Diritto internazionale privato e processuale ».

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi.

Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facoltà ».

Art. 10, relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami è modificato nel senso che il primo comma è

abrogato e sostituito dal seguente: « Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **445.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa « Maria Immacolata », con sede in Roma, della Congregazione delle suore di S. Giuseppe di Cuneo.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa « Maria Immacolata », con sede in Roma, della Congregazione delle suore di S. Giuseppe di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **446.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Sacra Famiglia, con sede in Lugagnano Val d'Arda.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Sacra Famiglia, con sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 78. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **447.**

Assetto territoriale della diocesi di Piacenza e di Luni, ossia La Spezia, Brugnato e Sarzana.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione Concistoriale 20 giugno 1964 e quello di esecuzione 26 settembre 1964, dell'Ordinario diocesano di Piacenza, con cui il territorio, denominato « Casa Fazzi » del comune di Tornolo (Parma), viene separato dalla diocesi di Luni, ossia La Spezia, Brugnato e Sarzana ed attribuito a quella di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 77. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Aumento del gettone di presenza ai componenti la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, relativo ai compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, contenente modificazioni all'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto l'art. 2 della citata legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativo alla costituzione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visti gli artt. 394, 395, 398 e 400 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e gli artt. 30 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, relativi ai compiti dell'anzidetta commissione consultiva permanente;

Considerata l'importanza e responsabilità degli adempimenti demandati, in base ai predetti articoli, alla ripetuta commissione consultiva;

Ritenuta l'opportunità di elevare a L. 5.000 il gettone di presenza per le riunioni della stessa commissione;

Decreta:

Articolo unico

E' elevato a lire cinquemila, per le riunioni della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

L'onere della spesa relativa grava sul capitolo 1057 dell'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1968 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1969
Registro n. 7 *Previdenza sociale, foglio n.* 12

(7225)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 3121990 in data 10 agosto 1968, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale designa il dott. Luigi Camanni quale suo rappresentante effettivo in seno alla commissione stessa in sostituzione del dott. Renato Campopiano collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luigi Camanni è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in sostituzione del dott. Renato Campopiano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1969
Registro n. 5, *foglio n.* 268

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.

Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura di Borgo a Mozzano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 26 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1966, con il quale è stato concesso al comune di Borgo a Mozzano, per la durata di anni dieci un contributo annuo di L. 2.791.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 26 novembre 1965;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 26 novembre 1965 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Borgo a Mozzano il termine di anni uno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1969
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 380

(6827)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1969.

Nomina del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ed in particolare l'art. 11 concernente la durata, la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della cassa stessa;

Considerato che il periodo di durata in carica dell'organo predetto — prorogato per effetto dell'art. 41 della legge sopra citata — è scaduto, e che occorre pertanto procedere alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti alla cassa in seno al collegio dei sindaci, da parte del comitato dei delegati nella riunione del 21 marzo 1969, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'Ente con la nota n. 24150 del 15 aprile 1969;

Viste le designazioni effettuate dalla Corte dei conti con la nota n. 650/9 del 14 febbraio 1969, e dal Ministero di grazia e giustizia con la nota n. 7/60.7.B/7841 del 26 aprile 1969;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è costituito dai seguenti membri:

Ventura Signoretti dott. Francesco, membro effettivo con funzioni di presidente e Izzi dott. Angelo, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Coletta dott. Ulisse, membro effettivo e Pastore dottor Beniamino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marras dott. Giuseppe, membro effettivo e Visalli dott. Nicolò, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Ferro Francesco e Dalaiti Enzo, membri effettivi; Boldrini Eucherio e Tonelli Battista, membri supplenti, eletti dal comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6739)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 29 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visti i propri decreti in data 29 marzo 1966 e 12 settembre 1966, con cui sono stati nominati, per un triennio, un sindaco supplente ed uno effettivo del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla loro nomina per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Vincenzino Rossitto ed il dott. Rigoberto d'Autilia sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1969-1971.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6788)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dello istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966 con cui sono stati nominati per un triennio un sindaco effettivo ed uno supplente del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla loro nomina per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Sergio Sirovich ed il dott. Edoardo Andreucci sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1969-1971.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6786)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 13 di detta legge il quale dispone che il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, deve essere integrato con un rappresentante del Tesoro;

Visto l'art. 17 del vigente statuto di detto istituto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1966, con cui è stato nominato, per un triennio, il consigliere di amministrazione, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla sua nomina per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Oreste Di Francia è confermato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1969-1971.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6787)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della sezione medesima;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1967 con cui sono stati nominati i componenti il citato organo per il triennio 1967-1969, tra cui il dott. Gaspare Campagna in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro;

Vista la lettera della Banca Nazionale del Lavoro in data 25 marzo 1969, con cui il prof. Luciano Merlo è stato designato per la nomina quale componente il consiglio di amministrazione della sezione in parola, in sostituzione del dott. Gaspare Campagna, deceduto;

Decreta:

Il prof. Luciano Merlo è nominato componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro ed in sostituzione del dott. Gaspare Campagna, deceduto.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale del consorzio medesimo;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, con cui sono stati nominati per un triennio, due sindaci effettivi ed uno supplente del predetto istituto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei suddetti membri per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Alessandro Pistella ed il dott. Vittorio Garofoli sono confermati sindaci effettivi e il dott. Innocenzo Zitelli è confermato sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6780)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 13 di detta legge, il quale stabilisce che il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, deve essere integrato con un rappresentante del Tesoro;

Visto l'art. 16 del vigente statuto del predetto istituto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, con cui è stato nominato, per un triennio, il rappresentante del Tesoro in seno al citato organo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del rappresentante in questione per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Mario Marino è confermato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1969-1971.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6784)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 4428 del 23 maggio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il dottor Guido Padalino è stato nominato commissario prefettizio del comune di Firenze, in sostituzione dell'avvocato Luciano Bausi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana l'avv. Luciano Bausi con il dott. Guido Padalino;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Guido Padalino, nominato commissario prefettizio del comune di Firenze, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione dell'avv. Luciano Bausi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1969

Il Ministro: PRETI

(7040)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1969.

Sostituzione di un componente la commissione regionale dell'artigianato della Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1968, con il quale veniva nominato componente della commissione regionale per l'artigianato della Calabria, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, il geom. Ferdinando Duca, in sostituzione dell'ing. Marcello Cultrera;

Vista la lettera P.R.S. 7/1684 del 14 luglio 1969, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, nel comunicare che il proprio rappresentante, geom. Ferdinando Duca è stato trasferito in altro ufficio, designa il dott. Ilario Principe a rappresentare l'ente stesso in seno alla commissione regionale per l'artigianato della Calabria;

Ritenuta necessaria la sostituzione del predetto geometra Ferdinando Duca;

Decreta:

Il dott. Ilario Principe è nominato componente della commissione regionale per l'artigianato della Calabria, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione del geometra Ferdinando Duca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(7222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca della dispensa dall'ufficio di notaio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1969 in corso di registrazione alla Corte dei conti, è revocato il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1969, che disponeva la dispensa dall'ufficio per limiti di età, con decorrenza 26 luglio 1969, del notaio Fadini Massimo, residente nel comune di Crema, distretto notarile di Cremona.

(6964)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Camponogara (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.994.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7121)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1969, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 698.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7025)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7026)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1969, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.459.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7027)

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Montefalcone di Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.970.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 .

(7031)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.006.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7030)

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Calvi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7028)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 147.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7029)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Castelli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.589.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7122)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.123.689, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7123)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.375.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7124)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1969, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7125)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1969, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.385.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7126)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.472.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7127)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Marliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.780.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7128)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1969, il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.159.982, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7129)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 30 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,07	628,55	628,40	628,55	628,40	629,07	628,55	628,55	629,07	628,55
$ Can.	582,05	581,50	581,75	581,85	581,10	582,05	581,75	581,85	582,05	581,50
Fr Sv.	145,98	145,79	145,80	145,785	145,70	145,98	145,77	145,785	145,98	145,75
Kr D.	83,58	83,50	83,54	83,505	83,50	83,58	83,52	83,505	83,58	83,55
Kr N.	88,12	88 —	88,08	88,07	88,10	88,13	88,06	88,07	88,12	88 —
Kr Sv.	121,81	121,70	121,80	121,78	121,50	121,82	121,78	121,78	121,81	121,75
Fol.	173,11	172,95	172,94	172,95	172,50	173,13	172,94	172,95	173,11	172,95
Fr. B.	12,53	12,519	12,5230	12,5225	12,51	12,52	12,5225	12,5225	12,52	12,51
Franco francese	126,59	126,51	126,58	126,525	126,30	126,58	126,53	126,525	126,59	126,55
Lst	1503,70	1503,43	1503,75	1503,60	1503 —	1503,70	1503,55	1503,60	1503,70	1503,25
Dm. occ.	157,20	157,08	157,13	157,055	157 —	157,20	157,08	157,055	157,20	157,05
Scell. Austr.	24,37	24,37	23,3550	24,3575	24,30	24,37	24,36	24,3575	24,37	24,36
Escudo Port.	22,10	22,06	22,08	22,10	22,05	22,10	22,05	22,10	22,10	22,05
Peseta Sp.	9,01	9,01	9,01	9,009	9 —	9,01	9,01	9,009	9,01	9 —

Media dei titoli del 30 luglio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,45
» 5 % (Città di Trieste)	94,525
» 5 % (Beni Esteri)	93,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,525
» » » » 1968-83	100 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,55
1 Dollaro canadese	581,80
1 Franco svizzero	145,777
1 Corona danese	83,512
1 Corona norvegese	88,065
1 Corona svedese	121,78
1 Fiorino olandese	172,945
1 Franco belga	12,522
1 Franco francese	126,527
1 Lira sterlina	1503,575
1 Marco germanico	157,067
1 Scellino austriaco	24,359
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	9,009

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della società « Cooperativa orticola di Castellazzo Bormida, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Castellazzo Bormida.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1969 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa orticola di Castellazzo Bormida, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria), composto dai signori:

Presidente:

Caccuri dott. Giuseppe.

Membri:

Re Andrea e Talpone Franco.

(6929)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Irno, in provincia di Salerno

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1969, al registro n. 7, foglio n. 308 è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Irno ricadente in provincia di Salerno.

(6737)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1969, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 280, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Milano per la zona compresa tra largo Cairoli, foro Bonaparte, via Landolfo, via ponte Vetero, via Cusani, via Rovello e via Pozzone.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6930)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Smeralda »

Con decreto n. 1034 del 7 luglio 1969 la S.p.a. Terme di Monasterolo del Castello, con sede in Gaverina (Bergamo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Smeralda », che sgorga dalla sorgente Endine o Fonti di Gaverina in territorio dei comuni di Casazza, Monasterolo del Castello e Spinone (Bergamo). L'acqua minerale verrà inbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 16,3 × cm. 11,2 suddivise in tre riquadri e con diciture in caratteri nero e rosso.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso, saranno riportati, il giudizio di purezza batteriologica, formulato l'11 dicembre 1962 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, ed i risultati delle indagini farmacologiche e cliniche esposti rispettivamente il 29 luglio 1964 dal professore A. Bertelli dell'istituto di farmacologia e terapia dell'Università di Milano, ed il 6 luglio 1964 dal prof. P. Farneti, direttore dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Milano. Nel riquadro centrale, sarà disegnato, in alto, un simbolo costituito da una « S » in rosso su fondo nero con al centro una figura cristallina stilizzata a cui seguono la parola « Smeralda » in caratteri rosso su fondo bianco, e le diciture « Acqua minerale naturale » in caratteri bianchi su fondo nero, « mediominerale bicarbonato solfatocalcica sgorgante in Monasterolo del Castello (Bergamo) » « Antiurica - Diuretica » « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Nel riquadro destro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 15 ottobre 1962 dal professore G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano.

Nella parte inferiore dell'etichetta saranno riportati la ragione sociale « S.p.a. Terme di Monasterolo del Castello » in caratteri rosso su fondo nero, e gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale da un pozzo profondo circa 70 metri verrà addotta, mediante tubazione di acciaio inossidabile, della lunghezza di circa 2.000 metri allo stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni dalla data del presente decreto. Nelle immediate adiacenze della sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 30, cintata con muretto e rete metallica. L'acqua verrà imbottigliata così come sgorga dalla sorgente e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua stessa.

Con decreto n. 1035 del 7 luglio 1969 la S.p.a. Terme di Monasterolo del Castello, con sede in Gaverina (Bergamo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Smeralda », che sgorga dalla sorgente Endine o Fonti Nuove di Gaverina in territorio dei comuni di Casazza, Monasterolo del Castello e Spinone (Bergamo), nel tipo addizionato di gas acido carbonico. L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,3 × cm. 11,2 per i recipienti da 1 litro, di cm. 12,5 × cm. 10 per quelli da 1/2 litro, e di cm. 12,3 × cm. 8,3 per quelli da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri e con diciture in caratteri nero e verde.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso, saranno riportati, il giudizio di purezza batteriologica, formulato l'11 dicembre 1962 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, ed i risultati delle indagini farmacologiche e cliniche esposti rispettivamente il 29 luglio 1964 dal professore A. Bertelli dell'istituto di farmacologia e terapia dell'Università di Milano, ed il 6 luglio 1964 dal prof. P .Farneti, direttore dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Milano. Nel riquadro centrale sarà disegnato in alto, un simbolo costituito da una « S » in verde su fondo nero con al centro una figura cristallina stilizzata a cui seguono la parola « Smeralda » in verde su fondo bianco, e le diciture « Acqua medio minerale bicarbonato solfato calcica sorgente in Monasterolo del Castello (Bergamo) » « Antiurica-Diuretica » « Addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro destro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 15 ottobre 1962 dal professore G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano.

Nella parte inferiore dell'etichetta saranno riportati la ragione sociale « S.p.a. Terme di Monasterolo del Castello » in verde su fondo nero, e gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale da un pozzo profondo circa 70 metri verrà addotta, mediante tubazione di acciaio inossidabile, della lunghezza di circa 2.000 metri, allo stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni dalla data del presente decreto. Nelle immediate adiacenze della sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 30, cintata con muretto e rete metallica. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(6703)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 3 giugno 1968 al 9 giugno 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	zero	4.476
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello .	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5% . .	8.312	6.671	1.851	8.312	5.296	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% .	5.480	625	2.347	5.480	5.441	25.859
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18% .	4.400	625	1.732	4.400	5.256	28.434
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.034	31.524
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	4.923	33.069
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	4.812	34.614
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.331	41.309
	24	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.295	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grase:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	4.816	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	3.775	zero	1.107	3.775	4.631	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	2.479	zero	369	2.479	4.409	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	1.831	zero	zero	1.831	4.298	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183	51	zero	1.183	4.187	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.706	37.559
	35	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	2.670	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.234
	41	2. altri (*m*)	7.687	6.046	1.226	7.687	4.671	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	40	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	67	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	4.816 (*g*)	22.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	4.631 (*g*)	24.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.409 (*g*)	27.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.298 (*g*)	29.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.187 (*g*)	30.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.706 (*g*)	37.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.670 (*g*)	51.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	6.046 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	4.671 (*g*)	20.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.165	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.192	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	95 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5.5 (*c*)	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (c)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	50.814
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.137	12.349	zero	3.137	8.956	34.521
	42	V. Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	8.677	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervè, Harzer Kase, Froumage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36%	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.434	10.345	2.188	3.301	8.037	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56% (*u*) . .	2.434	10.345	2.188	3.301	8.037	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.434	10.345	2.188	3.301	8.037	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36%	2.434	10.345	2.188	3.301	8.037	36.169
	86 93	b. superiore al 36%	2.434	10.345	2.188	3.301	8.037	36.169 (*r*)
17.02		A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli delle specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1 in data 21 maggio 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 15 del 21 maggio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra i compartimenti interessati.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro n. 53 Uff. Risc. Ferrovie, foglio n. 251

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli esami saranno tenuti nei seguenti compartimenti, a ciascuno dei quali è riservato il numero dei posti indicati a fianco:

Torino	posti	250
Venezia (anche per le esigenze dei compartimenti di Verona e Trieste)	»	30
Milano	»	370
Bologna	»	30
Firenze	»	30
Roma	»	60
Napoli	»	80
Bari	»	25
Reggio Calabria	»	20
Palermo	»	90
Cagliari	»	15

La partecipazione al concorso è limitata a un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza, rilasciata da istituto italiano, anche all'estero, governativo o pareggiato, di scuola media o di altro titolo equipollente.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dalla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato prescelto.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Le domande che pervengano ad organi ferroviari centrali o periferici, diversi dalla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto per sostenere il concorso, non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati che concorrono per il compartimento di Venezia e che, ai sensi del successivo punto 11, intendano sostenere la prova aggiuntiva in lingua tedesca, ovvero che intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in detta lingua tedesca — sottoponendosi alla prova di conoscenza della lingua italiana — debbono indicarlo nella domanda.

Tuttavia delle richieste di cui al comma precedente sarà tenuto conto anche se fatte con domande separate, ma soltanto se queste perverranno alla competente segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato di Venezia entro il termine perentorio sopra stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi raziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra militari e civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio, per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali del l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto macchinista.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di aiuto macchinista, o invocare tale condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti — nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) — per l'ammissione in servizio con la qualifica di aiuto macchinista: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto macchinista e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli interessati; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria compartimentale presso cui hanno concorso.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte; data e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove scritte e in una orale, come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nes-

sun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copia in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso — il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento — scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve di posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, ivi compresi i titoli di studio di cui appresso, e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze;

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,50 al massimo per la valutazione del diploma di istituto di istruzione di 2° grado seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6 — a 6,50, punti 0,20;
media dei voti da 6,51 a 7,50, punti 0,30;
media dei voti da 7,51 a 8 —, punti 0,40;
media dei voti super. a 8/10, punti 0,50;

b) punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado oltre quello di cui alla precedente lettera *a*);

c) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato nell'Azienda delle ferrovie dello Stato in posizione di ruolo con qualifica di livello pari o superiore a quella di aiuto macchinista e nei reparti del genio (Esercizio linee ferroviarie) sempre in mansioni di livello pari o superiore a quelle della qualifica di aiuto macchinista;

d) punti 0,50 per l'idoneità riportata in precedente concorso pubblico per aiuto macchinista;

e) punti 0,20 per ogni altra idoneità conseguita in pubblici concorsi per esami o per titoli ed esami ferroviari o presso altra amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di aiuto macchinista;

f) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio di ruolo reso alle dipendenze delle ferrovie dello Stato — ivi compreso quello prestato in qualità di assuntore — o civile di ruolo alle dipendenze di altra amministrazione dello Stato;

g) punti 0,05 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze di imprese private che gestiscono servizi per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) sono cumulabili fra loro: complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, nonchè — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti messi a concorso in ogni compartimento saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie, aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, n. 5 dei 30 posti assegnati al compartimento di Venezia sono riservati ai candidati meglio classificati nella relativa graduatoria di merito, che abbiano superato apposito esame aggiuntivo di lingua tedesca (consistente in una traduzione scritta dall'italiano senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè di un colloquio atto a dimostrare la conoscenza di detta lingua), conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione di almeno punti 0,40 su 0,50. Il punteggio riportato non si sommerà a quelli di cui al precedente punto 9.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso nel compartimento di Venezia, possono chiedere di sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di dette prove, i medesimi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco — senza l'uso del vocabolario — di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione in lingua italiana, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. Neanche tale punteggio si sommerà a quello di cui il punto 9. I candidati in parola concorrono anch'essi alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1936/1951.

I candidati che acquisteranno titolo all'assunzione per effetto di quanto previsto dai due precedenti commi verranno destinati al compartimento di Verona.

Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le assunzioni degli aventi titolo verranno scaglionate nel tempo, per successivi gruppi di candidati e seguendo l'ordine di graduatoria, in relazione al verificarsi delle vacanze, cui si riferiscono i posti messi a concorso, calcolati con le previsioni e nei limiti previsti dall'art. 13 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni (esodi che si verificheranno nei due anni successivi all'approvazione del bando).

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3) del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari, e cioè, ad esclusione di altri, l'estratto dello stato di servizio o duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia autenticata dei suddetti documenti). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni — pena la decadenza del diritto al posto — debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile. Tale nomina è altresì subordinata al conseguimento dell'idoneità nel prescritto esame che gli interessati dovranno sostenere al termine dell'apposito corso di formazione professionale, il quale sarà espletato durante il periodo di prova.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di aiuto macchinista, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica, e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà dell'azienda di destinare gli idonei che venissero eventualmente assunti dopo i vincitori, anche a compartimenti diversi da quelli previsti all'inizio del presente avviso-programma.

ALLEGATO *A*

Su carta bollata

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il (3) . . . . a . . . . (provincia di . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso pubblico a mille posti di aiuto macchinista, approvato con decreto ministeriale 10849 del 21 maggio 1969, domanda di parteciparvi per i posti riservati a codesto compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalle liste medesime, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . (indicare la specie), conseguito presso la scuola (indicare quale) . . in data . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiungere che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5) (6).

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Indicare la città del compartimento prescelto.

(2) Cognome e nome, scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) Indicare se il candidato intende:

di sostenere la prova aggiuntiva di lingua tedesca ai fini della riserva di cui al punto 11 (per i soli interessati che concorrono per il Compartimento di Venezia);

di sostenere in lingua tedesca le prove concorsuali, sottoponendosi all'esame di lingua italiana come previsto allo stesso punto 11 (sempre per gli interessati che partecipano per il compartimento di Venezia), concorrendo alla cennata riserva.

INDIRIZZI DELLE SEGRETERIE COMPARTIMENTALI F. S.

10125 - Torino, via Sacchi, 1
30100 - Venezia, Fondamenta S. Lucia
20123 - Milano, corso Magenta n. 24
40123 - Bologna, via D'Azeglio n. 38
50123 - Firenze, piazza dell'Unità, 1
00185 - Roma, via Marsala, 9
80132 - Napoli, via S. Lucia n. 81
70123 - Bari, corso Italia, 23
89100 - Reggio Calabria, via A. Cimino, 1
90100 - Palermo, via Roma
09100 - Cagliari, via Roma, 6

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

A. — PROVE SCRITTE

1) risoluzione di un problema di applicazione dell'aritmetica, geometria o meccanica elementare;

2) svolgimento di un tema su argomento vario con richiami di natura tecnica, da servire anche come saggio di conoscenza della grammatica.

B. — PROVA ORALE

1. — *Aritmetica*:

Operazioni sui numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni: riduzione delle frazioni ai minimi termini.

Numeri primi: ricerca del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo. Criteri di divisibilità. Operazioni sulle potenze e sui radicali. Semplificazioni e trasformazioni di espressioni. Calcolo della radice quadrata. Rapporti e proporzioni; applicazioni problemi sulle regole del tre semplice e composto; calcoli semplici di percentuali; formula del calcolo dell'interesse. Problemi di ripartizione.

Unità di misura del sistema decimale, per grandezze geometriche, peso, capacità; unità di misura del tempo e operazioni relative. Problemi di applicazioni pratiche delle precedenti nozioni.

2. — *Geometria*:

Definizione e proprietà degli enti geometrici; rette perpendicolari e parallele; poligoni; particolari proprietà dei triangoli e del parallelogramma; proprietà dei poligoni regolari.

Circonferenza e cerchio: poligoni inscritti e circoscritti al cerchio. Uguaglianza di poligoni; criteri di uguaglianza per i triangoli. Equivalenza delle figure piane; equivalenze di poligoni e trasformazione di poligoni in altri equivalenti; applicazione ai triangoli. Teorema di Pitagora e applicazioni.

Similitudine delle figure piane; principali teoremi.

Regola per il calcolo delle aree delle figure piane regolari e irregolari. Principali operazioni di costruzione geometrica con la riga e il compasso di elementi e di figure nel piano. Calcoli relativi alla circonferenza, al cerchio, agli archi, ai settori, ecc.

Nozioni di geometria solida; angoli diedri, prismi, parallelepipedi e piramidi. Solidi di rotazione, cilindri, coni, sfere; proprietà fondamentali. Regole per la determinazione delle superfici e dei volumi dei solidi e di loro parti. Problemi di applicazione delle nozioni di geometria alla risoluzione di problemi di natura professionale.

3. — *Elementi di fisica e chimica*:

Proprietà generali dei corpi con particolare riguardo ai metalli. Proprietà generali dei liquidi e dei gas; concetto di pressione; pressioni dei liquidi nei recipienti. Principio di Archimede e applicazioni. Concetto di peso specifico dei corpi e sua determinazione. Pressione di un gas. Pressione atmosferica; misura delle pressioni. Galleggiabilità di un corpo in un liquido.

Concetto di calore e di temperatura; trasmissione del calore nei corpi solidi, liquidi e gassosi. Stati fisici e leggi sui cambiamenti di stato. Effetti della somministrazione del calore in un corpo; dilatazione e leggi relative. Trasformazione del calore in lavoro e viceversa; equivalente meccanico della caloria.

Elementi chimici; simboli, miscugli e composti. Costruzione della materia. Nozioni generali sui metalli e metalloidi. Nozioni generali sull'aria, ossigeno, azoto, acido solforico, acido cloridrico, carbonio. Proprietà e nozioni generali sui metalli più comuni. Nozioni generali sui combustibili e sulla combustione.

4. — *Elementi di elettrotecnica*:

Corpi elettrizzati, corpi conduttori e isolanti, elettrizzazione dei corpi. Spostamento di elettricità nei corpi, corrente elettrica; produzione di corrente elettrica. La pila elettrica e tipi più comuni. Costituzione generale di un circuito elettrico; resistenza dei conduttori e legge di Ohm. Effetti termici, chimici e fisiologici della corrente elettrica; applicazioni al riscaldamento, alla illuminazione, alla galvanotecnica. Proprietà e costituzione degli accumulatori elettrici.

Magnetismo e magneti; costituzione di un magnete artificiale. Campo magnetico prodotto da una corrente; elettromagneti; applicazioni nelle installazioni elettriche. Principio generale e funzionamento di una macchina elettrica per produzione di energia; tipi principali di macchine generatrici a corrente continua e a corrente alternata; cenni sulla costituzione dei motori elettrici sugli impianti di installazione nell'industria. Cenni sulla costituzione dei trasformatori.

5. — *Meccanica e macchine*:

Concetto di forza; elementi di una forza, rappresentazione grafica e misura delle forze; equilibrio di forze; composizione e scomposizione. Ricerca del centro di gravità di superfici e di solidi. Macchine semplici e condizioni di equilibri.

Concetto di moto; moto uniforme e moto vario; leggi relative; moto circolare; definizione di velocità e di accelerazione nel moto vario. Concetto di massa. Forza centrifuga. Formula della forza viva. Misura del lavoro di una forza; unità di misura di lavoro e di potenza.

Leggi generali sull'attrito dei corpi; attrito diretto e indiretto; nozioni sulla lubrificazione.

Nozioni generali sulle sollecitazioni dei corpi determinate dall'applicazione di forze; corpi elastici e non elastici; deformazione dei corpi, rottura. Cenno sulle leggi che regolano le sollecitazioni semplici dei corpi; calcolo elementare e problemi di applicazione delle nozioni di meccanica ai casi pratici.

Nozioni di meccanica applicate alle trasmissioni, alle ruote di frizione, alle ruote dentate, alle cinghie, alle corde, alle catene. Meccanismi elementari di biella e manovella, eccentrici, giunti, ecc. Nozioni generali sulle macchine a vapore; produzione del vapore e utilizzazione. Tipi più comuni di caldaie ed esercizio delle caldaie a vapore. Costituzione di una motrice a stantuffo e cenni sulle turbine. Costituzione di un motore a scoppio e di un motore a combustione interna; descrizione dei cicli più comuni.

Applicazioni delle nozioni generali di meccanica ad alcune macchine operatrici; pompe, compressori, ventilatori. Calcoli semplici sugli organi più comuni delle macchine.

6. — *Tecnologia generale*:

Caratteristiche e proprietà dei materiali metallici più usati nell'industria; loro classificazione. Cenni sulla produzione della ghisa, dell'acciaio, del ferro, dell'alluminio. Cenni sulle lavorazioni più importanti dei metalli; fusione, fucinatura, lavorazione alle macchine utensili, laminazione. Descrizione e caratteristiche degli utensili per le lavorazioni a mano dei metalli. Operazioni più comuni nelle lavorazioni di officina. Strumenti e attrezzi di controllo e di misura delle dimensioni. Nozioni sulla unificazione nelle lavorazioni; tolleranze e lettura delle tabelle.

Nozioni sulla proprietà dei legnami sull'impiego nella industria. Nozioni sugli attrezzi e sulle macchine per la lavorazione dei legnami.

Trattamenti termici dei metalli; nozioni sulla tempera, sulla cementazione, sulla normalizzazione e rinvenimento. Proprietà e caratteristiche degli utensili per la lavorazione a macchina. Descrizione e impiego del tornio, della limatrice, della fresatrice, della piallatrice, del trapano, della filettatrice, della affilatrice. Utensili comuni e speciali per tali macchine. Cenni sulle macchine a tagliare e trinciare. Strumenti di misura: calibri fissi e a nonio.

7. — *Disegno professionale*:

Norme e convenzioni per la rappresentazione di organi di macchine nei disegni costruttivi. Indicazione del grado di lavorazione; applicazione delle quote nei disegni. Rappresentazione in vista e in sezione. Scale di rappresentazione. Norme e convenzioni per la rappresentazione schematica dei circuiti elettrici.

8. — *Nozioni fondamentali di prevenzione degli infortuni sul lavoro.*

(6836)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1. in data 21 maggio 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 15 del 21 maggio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto medio di 2° grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro n. 53 Uff. risc. Ferrovie, foglio n. 252

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stto.

1. - *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto medio di 2° grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. - *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato Servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto le domande che dovessero pervenire ad organi diversi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale, l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati che intendano sostenere le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesca), di telegrafia e di dattilografia, ovvero che — ai sensi del successivo punto 11 — intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. - *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) ad anni 45:

per gli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno 5 anni mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dai capi stazione. Il limite del compimento del 45° anno di età è riferito alla data del presente bando e non a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande, a norma della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

h) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita di infortunio — per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro; nonché per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purché complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purché non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. - *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. - *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. - *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di capo stazione.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di capo stazione: statura non inferiore a metri 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purché la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purché efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. - *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. - *Diario delle prove di esame - Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte,

date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. - *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove scritte ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi, come da programma di cui all'allegato *C*), ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) e consisteranno in:

a) prove scritte ed orali di lingue estere (francese, inglese e tedesca);

b) una prova pratica di telegrafia;

c) una prova pratica di dattilografia.

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di:

punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca);

punti 0,20 per la prova di telegrafo;

punti 0,20 per la prova di dattilografia.

10. - *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla detttura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copi in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso — il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento — scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire sul suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. - *Titoli di merito, preferenze, riserve posti Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purché autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

B) 2 punti, al massimo, per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per ogni diploma di laurea;

b) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto d'istruzione di 2° grado;

c) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio in posizione di ruolo alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra amministrazione dello Stato, in qualifiche del personale di concetto od equiparate, o nei reparti del genio ferrovieri — Esercizio linee ferroviarie — in mansioni di dirigente delle stazioni o dei treni;

d) punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni « complete » conseguite ai servizi di stazione (viaggiatori e bagagli, gestione merci, telegrafo e movimento) a favore dei candidati che si trovino in servizio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

e) punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra amministrazione statale per qualifiche del personale di concetto e assimilabile (non è valutabile la idoneità quando la medesima abbia dato origine a prestazioni che determinano un maggiore punteggio in applicazione del disposto di cui alla precedente lettera *c*).

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro purché — complessivamente — non si superino i previsti 2 punti.

Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punteggio 0,30 per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore;

punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni ai servizi di stazione conseguite (gestioni viaggiatori-bagagli, merci, telegrafo e movimento); non cumulabili con quelli di cui alla precedente lettera *d*).

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attri-

buito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ad invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda delle ferrovie dello Stato;
x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e successive proroghe, il 2% dei posti messi a concorso è riservato ai candidati meglio classificati nella graduatoria di merito che abbiano superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ovviamente ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/51.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

12. - *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);
b) certificato penale del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita; nonchè per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari, e cioè, ad esclusione di altri, l'estratto dello stato di servizio o duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia autenticata dei suddetti documenti). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, da produrre sempre nel cennato termine di trenta giorni, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte — pena la decadenza dal diritto al posto — nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimeno a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

13 - *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni per la qualifica di capo stazione.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di capo stazione, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di capo stazione in

prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti, a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'azienda, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda (da redigere su carta bollata; è importante indicare anche la numerazione progressiva riportata nello schema)

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) — 00100 ROMA

(1) Il sottoscritto . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono indicare il cognome del coniuge);

(2) nato il . . . . (giorno, mese e anno) a . .;

(3) residente a . . . . . (prov. di . . . .), via . . n. . ., codice postale n. . . .,

(4) . . . (eventuale indirizzo militare);

(5) in possesso del diploma di . . . . . conseguito a . presso (indicare il nome dell'istituto, specificando se statale o parificato) nella sessione . dell'anno scolastico .,

(6) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10850;

(7) chiede altresì di sostenere le seguenti prove facoltative . . (indicare quali).

(I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda, salvo quanto disposto dal punto 11 del relativo bando).

(8) Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date, e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso .; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

(9) dichiara altresì di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione, anche se in via subordinata chiede di essere, possibilmente, destinato ad una delle seguenti città (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate) . .;

(10) chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta agli indirizzi di cui ai precedenti punti 3) e 4) impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive.

Data . . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2) dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Esami scritti

Problema di matematica secondo il programma della prova orale.

Tema su argomento di cultura generale.

Esame orale

Elementi di diritto civile:

Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio - Parentela e affinità - Filiazione legittima e illegittima - Affiliazione - Beni mobili e immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle obbligazioni - Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione - Contratto di trasporto - Mandato - Deposito (nozioni generali) - Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico:

A) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le Assemblee legislative .

B) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale; i Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Azienda delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I comuni e le provincie - La giustizia nell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

Nozioni di statistica:

Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrammi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - Cenni sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità - I numeri indici e la loro applicazione - Cenni sulla statistica economica - Movimento ferroviario in Italia; intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Geografia:

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gl altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica e antropica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

Matematica:

A) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporto e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

B) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazione di primo e secondo grado - Logaritmi.

C) Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

Lingue estere (francese, inglese, tedesca)

Le prove consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

Telegrafia.

Trasmissione a mezzo telescrivente di un brano scelto dalla commissione, per la durata di dieci minuti e complessive 2000 battute.

Dattilografia.

Copiatura a macchina di un brano scelto dalla commissione, per la durata di cinque minuti e complessive 800 battute.

(6837)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione incaricata di accertare la idoneità degli aspiranti all'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la nota 20 marzo 1969, n. 21961, di protocollo con la quale la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste dispone, per l'anno corrente, l'inizio di un nuovo corso allievi sottufficiali e fissa le norme per l'ammissione al corso stesso;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538; nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;
Visto l'art. 77 dem. regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti all'ammissione al corso allievi sottufficiali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti allievi sottufficiali è costituita come segue:

Presidente:
Benvenuti dott. Valerio, ispettore generale.

Membri:
Cantelmo dott. Cesare, ispettore capo;
Ferrara dott. Guido Norberto, ispettore capo;
Alessandrini dott. Alfonso, ispettore capo;
Trotter dott. G. Battista, ispettore capo.

Segretario:
Calliari dott. Paride, ispettore superiore.

Art. 2.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto allo impegno della spesa occorrente per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti della suddetta commissione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1969

p. *Il Ministro*: COLLESELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1969
Registro n. 7 *C.F.S., foglio n.* 158.

(6972)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Revoca del concorso per titoli ad un posto di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di stalliere (OP).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 6 meggio 1968, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ad un posto di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di stalliere (OP);
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private entrata in vigore il 1° luglio 1968;
Considerato che nel ruolo in questione un posto deve essere conferito ai sensi della citata legge n. 482;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della ripetuta legge 2 aprile 1968, n. 482, non può procedersi alla nomina del vincitore del concorso predetto se prima non sia stato ricoperto, o almeno accantonato, il posto spettante ad uno degli aventi diritto ai sensi della legge medesima;
Accertato che nella dotazione organica della categoria degli operai comuni (3ª categoria) dell'istituto predetto non vi sono posti disponibili oltre quello messo a concorso con il citato decreto ministeriale 8 gennaio 1968;

Decreta:

Il decreto ministeriale 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 6 maggio 1968, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ad un posto di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di stalliere, è revocato per i motivi di cui alle premesse.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 19 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1969
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 325

(6711)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale del mese di luglio 1969, dispensa n. 7, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968.

(6974)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale del mese di maggio 1969, dispensa n. 5, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 3 giugno 1968.

(6975)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2389 del 4 ottobre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1967;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n 220;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Cuciniello dott. Renato, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Dotti dott. prof. Franco, primario medico di ruolo degli istituti ospedalieri di Mantova;
Benedini dott. prof. Eros, primario chirurgo di ruolo degli istituti ospedalieri di Mantova;
Daniele dott. Italo, direttore di sezione della prefettura di Mantova;
Arvati dott. Bruno, medico condotto titolare di Mantova.
Il dott. Domenico Fiore, consigliere del Ministero della sanità, è incaricato delle funzioni di segretario.
La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Mantova ed all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 5 luglio 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

(6713)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5551 in data 31 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1968;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Siena, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;
Visto il decreto del medico provinciale n. 51 in data 27 giugno 1969, emanato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n .281, sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ciuti dott. Valfredo, funzionario del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Siena;
Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;
Paltrinieri prof. Sebastiano, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;
Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Dal Pozzo dott. Gabrio, veterinario condotto del comune di Chiusdino.

Segretario:

Berni dott. Franco, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Siena e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Siena, della prefettura di Siena e dei comuni interessati.

Siena, addì 4 luglio 1969

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(6745)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 78 del 13 luglio 1969, con la quale il consorzio veterinario di Valsinni e Uniti dichiara rinunciatario alla sede il dott. Mario Carbonaro;
Considerato che occorre procedere alla nomina del sanitario che segue in graduatoria;
Tenuto conto delle preferenze espresse nelle domande;
Visto il proprio decreto n. 541 del 19 febbraio 1969, con il quale fu approvata la graduatoria di merito;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Francesco Libertini, 7° graduato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Valsinni-Colobraro-S. Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 14 luglio 1969

Il veterinario provinciale: AMATO

(6798)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.